

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER COLLABORAZIONE AVENTE AD OGGETTO PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Tra

la **FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI**, con sede legale in Roma alla piazza San Bernardo n. 106, C.F.80409880582, p.e.c.: segreteria@pec.chimici.it, mail segreteria@chimicifisici.it, in persona del Presidente pro tempore, dott.ssa chim. Nausicaa Orlandi (qui di seguito anche la "**Federazione**");

e

l'avv. **Otello EMANUELE dello Studio Legale Associato Nunziante Magrone**, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 13 ottobre 1979, domiciliato presso il proprio studio in Roma alla piazza di Pietra n. 26, c.f. MNLTLL79R13I234G, iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Roma al n. A39161, p.e.c. otello.emanuele@avvocatismcv.it, (qui di seguito anche il "**Prestatore**");
la Federazione ed il Prestatore potranno essere di seguito definiti congiuntamente le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**".

Premesso che

- a) per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, la Federazione, nell'ambito degli obiettivi del mandato consiliare e della piena attuazione della sopravvenuta legge 11 gennaio 2018, n. 3, ravvisa la necessità di attivare un rapporto di collaborazione per assistenza, consulenza e supporto giuridici, legali e normativi con un esperto avente particolare e comprovata specializzazione;
- b) all'interno della struttura della Federazione non vi sono risorse in forza aventi la specifica professionalità per poter svolgere tali funzioni;
- c) la Federazione ha adottato un Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, formazione, ricerca e studio, pubblicato sul proprio sito internet;
- d) la Federazione intende, quindi, in attuazione di tale Regolamento, far fronte all'esigenza indicata mediante conferimento di un incarico individuale con contratto di collaborazione al Prestatore quale esperto di particolare e comprovata specializzazione, a seguito di procedura di comparazione indetta con avviso pubblico e nel corso della quale è stata accertata la sussistenza di detti requisiti;
- e) in virtù di tutto quanto sopra detto e della delibera del Consiglio n. IV003.1_19 del 6 giugno 2019, la Federazione affida al Prestatore l'esecuzione dell'incarico di cui sopra mediante stipula del presente contratto (qui di seguito anche il "**Contratto**").

Tutto ciò premesso, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

- Premesse e allegati -

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del Contratto.

Articolo 2

- Oggetto e modalità di svolgimento dell'incarico -

2.1 Il Prestatore, in cooperazione e coordinamento con gli Uffici della Federazione, dovrà assistere, anche in via organizzativa e gestionale, il Consiglio, mediante prestazioni altamente specialistiche di assistenza, consulenza e supporto giuridici, legali e normativi (qui di seguito anche "**Prestazioni**"), per: a) promuovere e assicurare l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni di chimico e di fisico, nonché relativi esercizio professionale, qualità tecnico-professionale, valorizzazione della funzione sociale, salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici indicati nel vigente codice deontologico, tutela della salute individuale e collettiva; b) verificare il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale; c) predisporre, aggiornare e pubblicare l'Albo unico nazionale; d) vigilare sugli iscritti all'Albo affinché svolgano, in qualsiasi forma giuridica, la loro attività professionale con decoro e indipendenza, ponendo in essere le attività disciplinari di spettanza; e) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie fra gli iscritti all'Albo, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera

professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale; f) partecipare alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti; g) rendere il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale e sulle altre disposizioni regolamentari di competenza; h) concorrere, con le Autorità ed Istituzioni preposte, nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare le professioni di chimico e di fisico; i) promuovere, organizzare e valutare le attività formative e i processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti all'Albo; l) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale; m) assicurare un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta mediante accessibilità e trasparenza dell'azione amministrativa, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2.2 È esclusa dall'attività del collaboratore l'attività di rappresentanza e patrocinio legale per difendere la Federazione in sede giurisdizionale.

2.3 Le Prestazioni saranno rese dal Prestatore con la diligenza professionale necessaria in relazione alla particolare natura dell'incarico, con lavoro svolto in piena autonomia ed indipendenza, secondo i tempi e le modalità ritenuti opportuni, senza alcun vincolo di subordinazione.

2.4 Nel pieno rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa del Prestatore, le Prestazioni saranno rese prevalentemente presso il suo domicilio professionale e nei locali in cui ha sede la Federazione, al fine di garantire la diretta cooperazione con gli Organi ed il coordinamento con gli Uffici della stessa Federazione.

2.5 Le attività del Prestatore verranno svolte nell'interesse della Federazione nelle persone dei Consiglieri aventi apposita delega e richiedenti supporto, al fine di raggiungere gli obiettivi legati alle suddette funzioni secondo le priorità ed i piani derivanti dall'attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3, così come definiti ed attuati in sede consiliare sulla base del relativo programma.

2.6 Nello svolgimento delle attività, in ogni caso, il Prestatore si coordinerà ed avrà quale referente il Presidente della Federazione, salvo che il Consiglio deleghi altri Consiglieri per specifiche attività di coordinamento.

2.7 La Federazione fornirà al Prestatore tutti i documenti e le informazioni necessari per l'espletamento delle Prestazioni.

Articolo 3

- Durata e scioglimento -

3.1 L'incarico di cui al presente avviso avrà durata di 30 mesi decorrenti dal 15 giugno 2019 al 15 dicembre 2021.

3.2 Il contratto non sarà rinnovabile in nessun caso e sarà prorogabile in via eccezionale nei limiti necessari per completare l'incarico ed in virtù di ritardi non imputabili al Prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuita e la necessaria riconducibilità motivata della proroga a circostanza oggettiva.

3.3 La Federazione potrà recedere dal Contratto, rimborsando al Prestatore le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

3.4 Il Prestatore potrà recedere dal Contratto per giusta causa, evitando pregiudizio alla Federazione, ed, in tal caso, avrà diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato alla Federazione.

3.5 La cancellazione del Professionista dall'Albo degli Avvocati risolverà il Contratto, salvo il diritto del Prestatore al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità per la Federazione del lavoro compiuto.

3.6 Nel caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, la Parte adempiente invierà alla Parte inadempiente una diffida ad adempiere l'obbligo violato. Ove la parte inadempiente non adempia il proprio obbligo entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della intimazione, la Parte adempiente avrà diritto di risolvere il Contratto, salvo ogni altro rimedio di legge ed il risarcimento dei danni diretti, consequenziali e/o indiretti.

Articolo 4

- Compenso e spese -

4.1 Al Prestatore è dovuta la somma onnicomprensiva lorda di € 30.000,00 (euro trentamila/00), oltre spese vive anticipate, i.v.a. ed oneri previdenziali nelle percentuali di legge vigenti all'atto dell'emissione del documento contabile, a titolo di compenso per l'esecuzione delle Prestazioni.

4.2 Il pagamento del compenso previsto per l'incarico avverrà su base mensile a decorrere dal 15 luglio 2019. Il pagamento avverrà entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla trasmissione di idoneo documento fiscale previsto per legge.

4.2 Il compenso non è in alcun modo collegato al tempo necessario per l'esaurimento delle prestazioni e nella sua determinazione si è tenuto conto delle caratteristiche, del pregio, dell'importanza, della natura, della difficoltà, del valore, delle condizioni soggettive, degli obiettivi istituzionali, del numero e della complessità relativi alle Prestazioni.

Articolo 5

- Responsabilità e polizza assicurativa -

5.1 L'accettazione espressa o tacita delle singole Prestazioni libera il Prestatore dalla responsabilità per difformità o per vizi delle medesime, se all'atto dell'accettazione questi erano noti alla Federazione o facilmente riconoscibili dalla medesima, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati dal Prestatore.

5.2 Nell'ipotesi in cui le singole Prestazioni implichino la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il Prestatore risponderà dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.

5.3 Il Prestatore informa la Federazione che è coperto da apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale ad oggi pienamente valida ed efficace per la copertura delle Prestazioni. Il Prestatore si impegna ad informare la Federazione di eventuali variazioni relative a tale polizza e/o della scadenza con rinnovo di tale polizza assicurativa.

Articolo 6

- Domicilio e comunicazioni -

6.1 Agli effetti del presente Contratto, le Parti eleggono domicilio nei luoghi indicati in epigrafe, salve comunicazioni di variazione trasmesse a mezzo raccomandata a/r oppure via posta elettronica certificata.

6.2 Tutte le comunicazioni previste e derivanti dal presente Contratto, se non diversamente indicato e/o concordato dalle Parti, saranno trasmesse mediante l'utilizzo di posta elettronica ordinaria o certificata agli indirizzi indicati in epigrafe.

Articolo 7

- Controversie e legge applicabile -

7.1 Tutte le controversie comunque inerenti, connesse, preordinate, presupposte e/o consequenziali al Contratto saranno di esclusiva competenza giurisdizionale del Foro di Roma.

7.2 Al Contratto si applicano le norme vigenti in materia di incarichi individuali conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, con contratti di lavoro autonomo, per prestazioni d'opera intellettuale da parte di esperti di particolare e comprovata specializzazione.

Articolo 8

- Disposizioni finali -

8.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione del Contratto sarà inefficace se non risulterà da atto scritto e firmato dalla Parte nei confronti della quale la modifica e/o integrazione viene invocata.

8.2 Eventuali tolleranze, anche reiterate, di una delle Parti circa eventuali violazioni degli obblighi previsti dal Contratto non potranno mai inficiare la validità né delle clausole contrattuali non applicate né delle altre clausole contrattuali.

8.3 Durante lo svolgimento delle Prestazioni, il Prestatore osserverà il segreto professionale e non curerà contemporaneamente interessi contrapposti o comunque confliggenti con quelli della Federazione. Pertanto,

il Prestatore dichiara, sin d'ora, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, che non ha alcun conflitto di interessi, neppure potenziale, per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto.


8.4 La proprietà intellettuale ed i diritti d'autore relativi agli elaborati derivanti dall'esecuzione delle Prestazioni saranno riservati al Prestatore, anche dopo il pagamento dei compensi da parte della Federazione, la quale avrà, invece, il diritto di sfruttamento economico dei medesimi elaborati.

8.5 Le Parti si impegnano reciprocamente a provvedere agli adempimenti previsti dal d.lgs. 231/2007 e dal d.lgs. 196/2003, come modificati, integrati ed applicabili al Contratto

8.6 Le Parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del Contratto, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro e le approvano specificamente e nel loro insieme anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Roma, 12 giugno 2019

Nazionale
Federazione degli Ordini dei Chimici e dei Fisici



Avv. Otello Emanuele

